

REGOLAMENTO

PER LE CARRIERE ALLA TONDA SUL SISTEMA ROMANO CHE AVRANNO LUOGO IN MONTE SAN SAVINO NELLA FESTA DI MARIA S.Sma DI VERTIGHE

Art. 1. — Tutti quelli che vorranno fare ammettere alla carriera alla Tonda i loro cavalli, dovranno presentarsi nel Palazzo Comunale all'Ufficio del Comitato ove sarà persona incaricata a ricevere tutti i connotati nel modo che qui sotto verrà indicato.

Per tale oggetto resta fissato il termine sino alle ore undici antimeridiane di ciascun giorno destinato per la corsa, spirato il qual termine cessa il diritto di ammissione.

Art. 2. — Dovranno i proprietari dei cavalli far conoscere alla Depu- tazione la persona destinata per fantino, quale potrà essere rigettato quan- do sia noto alla medesima essere stato causa di liti in altre corse.

Art. 3. — Ciascun cavallo dovrà avere un segnale in fronte, un segnale di un colore diverso, ed è ammessa la bardatura con martingala e cigna.

Art. 4. — Saranno formate tante poliz (?) contenenti l'indicazione e con- notati dei cavalli ammessi alla corsa e poste queste in un urna alla presenza degli interessati ne verrà fatta l'estrazione per assegnar loro col mezzo della sorte il posto rispettivo, e contemporaneamente saranno divisi in due sezioni nel modo che appresso.

Il primo estratto riterrà il suo numero d'estrazione e sarà considerato per il primo della prima sezione.

Il secondo ritenendo sempre il suo numero sarà considerato per il primo della seconda sezione.

Il terzo sempre col suo numero successivo si avrà per il secondo della prima sezione, e così alternativamente per ciò che riguarda la divisione dei compresi nella carriera in due sezioni, ritenendo però che nel suc- cedere dell'estrazione debba compirsi il numero della prima sezione, e restare il maggior numero nella seconda quando non possano formarsi due sezioni uguali.

Art. 5. — Due ore prima della corsa dovranno riunirsi tutti i fantini in una delle sale del Palazzo Comunale che verrà loro destinata, per indossare ciascuno quegli abiti che saranno ad essi consegnati da persona appositamente incaricata.

Art. 6. — Resta espressamente proibito a ciascun fantino di portare nerbi, frustini, bacchette e qualunque giunta alle guide che possa avere un tale oggetto.
Il Delegato alle mosse dei Deputati visiterà tutti i fantini prima della carriera per assicurarsi che siano in regola.

Art. 7. — Un'ora prima della corsa dovranno tutti i cavalli con i loro fantini vestirsi come abbiamo detto di sopra essere riuniti nella piazza di S. Chiara, quindi all'avviso della Deputazione si porteranno sul Prato entrando nello steccato. Dopo altro ordine si presenteranno davanti al palco dei Deputati per fare consecutivamente il giro del circo.

Art. 8. — La Deputazione visiterà tutti i cavalli ammessi alla carriera nell'atto che sono riuniti per portarsi al circo, onde constatare se sieno quelli stati ammessi, ed osservare se tanto essi quanto i fantini abbiano i contrassegni e l'equipaggio stabilito.

Art. 9. — La corsa sarà divisa in tre carriere da eseguirsi nel modo che appresso:

1° - La prima corsa sarà fatta dai cavalli compresi nella prima sezione, e sarà dai Deputati preso registro del cavallo vincitore.

2° - La seconda corsa sarà effettuata da cavalli della seconda sezione e sarà qui pure notato il vincitore.

3° - I due vincitori cioè quello della prima e seconda sezione dopo circa venti minuti d'intervallo, ed all'avviso dei Deputati alle mosse eseguiranno la terza corsa per disputarsi fra loro i premi rispettivamente destinati a forma dell'avviso pubblicato, avvertendo che in questa terza carriera il numero più basso starà sempre più prossimo allo steccato.

Art. 10. — Il cavallo non conseguirà il premio se non giunga alle riprese con il fantino sebbene sia partito dalle mosse a tutta regola e dal fantino montato.

Se un qualche fantino cada nel tempo della corsa, e rimontando il proprio cavallo giunga primo alla meta conseguirà il premio.

Art. 11. — Alle mosse dovrà ogni fantino prendere il posto toccatogli in sorte e mancando a ciò s'intenderà decaduto dal diritto di fare in quel giorno la carriera, e sarà espulso dal circo anche per mezzo della forza pubblica.

E avendo luogo le mosse, colui che non avrà il suo posto e lo avrà più vantaggioso, cioè più prossimo allo steccato, si considererà come scappato (come suol dirsi in credenza) e vincendo non avrà diritto al premio.

Art. 12. — Resta assolutamente proibito a ciascun fantino di percuotere i suoi compagni o cavalli competitori durante la corsa o di gettarsi a terra usando destrezza o violenza; e colui che si rende di ciò debitore non potrà conseguire alcun premio.

Art. 13. — Prima di compire il giro del circo di che all'art. 7° quelli che formano la seconda sezione dovranno ritirarsi fuori dei palchi dalla parte stessa per la quale sono entrati per attendere che quelli della prima sezione abbiano fatto la prima corsa. Eseguita questa si ritireranno quelli della prima sezione per dar luogo alla seconda corsa nel modo che appresso.

Art. 14. — I fantini della seconda sezione all'avviso della deputazione si porteranno nel circo presentandosi di nuovo al palco dei Deputati, e proseguiranno il giro fino alla scappata.

Art. 15. — La mossa avrà luogo introducendo il cavallo che porterà il numero più alto primo fra i due steccati e rientrando nel circo della corsa prenderà il suo posto, quindi i numeri inferiori fino al cavallo che avrà il primo numero a contatto dello steccato; e al suono della campana avverrà la mossa, bene inteso che sarà in facoltà dei deputati di non fare entrare i cavalli per dare le mosse fra i due steccati. *(Questo articolo fu poi abrogato).*

Art. 16. — Il vincitore tanto della prima che della seconda sezione dopo venti minuti circa di riposo rientrerà nello steccato per eseguire la corsa come all'art. 9.

Art. 17. — Le mosse saranno date col nastro, e qualunque cavallo oltrepassi il limite della mossa per tre volte avanti che ne sia dato il segnale non avrà diritto ad alcun premio anche risultasse vincitore.

Art. 18. — La Bandiera sarà situata al palco dei deputati alle riprese ed il primo fantino a cavallo che giungerà ad essa sarà vincitore.

Art. 19. — Terminata la carriera i fantini dovranno immediatamente restituire il vestiario all'incaricato. Nel caso in cui non potesse aver luogo la corsa per causa di pioggia o forza maggiore, la corsa stessa sarà protratta a destinazione del Comitato direttivo.

Art. 20. — I Barberi che saranno dati in nota non potranno essere ritirati dalla corsa e dovranno correre in ogni modo, diversamente saranno denunziati alla Delegazione per l'adempimento dell'impegno contratto.

Art. 21. — Quando il numero dei cavalli ammessi alle carriere si ritenesse dalla Deputazione eccedente per dividersi in due sezioni, la medesima si riserva il diritto di dividerli in tre sezioni con le regole fissate dall'articolo quarto, e ciò per evitare qualsiasi inconveniente attesa la ristrettezza dell'aria in cui i barberi devono correre.

Art. 22. — Qualora poi i cavalli che si presentano per le corse siano in numero di tre, due saranno le carriere. Nella prima correranno tutti insieme nella seconda i primi due arrivati alla meta.

Monte S. Savino, dall'Ufficio del Comitato, li 22 agosto 1870.